



A tutti i clienti
SERVIZIO PAGHE

CIRCOLARE INFORMATIVA nr. 1 2025

Trento, 07/01/2025

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute novità in materia di amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle introdotte dalla L. 203/2024 (cosiddetto "Collegato Lavoro 2025") e dalla L. 207/2024 ("legge di Bilancio 2025").

NOVITA' DAL COLLEGATO LAVORO 2025

Dimissioni per fatti concludenti: non servirà più il licenziamento per assenza giustificata

Per ovviare al fenomeno delle assenze (in alternativa alle dimissioni) finalizzate a vedersi riconosciuto il diritto alla NASPI, il legislatore introduce la seguente previsione:

- ✓ nei casi in cui **l'assenza ingiustificata del dipendente si protragga oltre il termine** previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni,
- ✓ il datore di lavoro potrà **comunicare l'assenza all'Ispettorato del lavoro** (con modalità che verranno stabilite in seguito) con la conseguenza che:
- **il rapporto di lavoro si intenderà risolto** per "dimissioni per fatti concludenti" (salvo che il dipendente non dimostri che l'assenza è conseguente a causa di forza maggiore o a fatto imputabile al datore di lavoro).

1

Periodo di prova nel contratto a termine: fissato il criterio di calcolo

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la **durata del periodo di prova** per i rapporti di lavoro a **tempo determinato** è fissata in:

- **1 giorno** di effettiva prestazione **ogni 15 giorni di calendario**;
- in ogni caso, la durata del periodo di prova **non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni** per i contratti con durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi.

Pagamento dilazionato dei debiti INPS e INAIL: 60 rate mensili

A decorrere dal 1° gennaio 2025, viene introdotta la **possibilità di rateizzare i debiti contributivi e i premi** dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un **massimo di 60 rate mensili** (rispetto alle attuali 24 rate). Si resta in attesa di apposito decreto ministeriale che indicherà le ipotesi in cui si potrà ricorrere all'ampliamento della dilazione.

Altro

- ❖ **Tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili** => abrogato l'obbligo.
- ❖ **Somministrazione di lavoro: escluso dal limite quantitativo**, pari al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti:
 1. i somministrati a tempo indeterminato **assunti dalle agenzie per il lavoro** e
 2. i somministrati per **nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50**.



NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Abolito l'esonero contributivo e introdotte nuove riduzioni fiscali

A fronte dell'**abolizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (c.d. "esonero IVS" del 6% - 7%), a decorrere dal periodo d'imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, **sono introdotte 2 misure in ambito fiscale**.

1. per i soli titolari di **reddito da lavoro dipendente** (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) con **reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro**, è prevista la corresponsione di **una somma**, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in **percentuale** sul reddito di lavoro dipendente;
2. per i **dipendenti con reddito superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro**, è previsto il **riconoscimento di una ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

Detrazioni per familiari a carico: ridotto l'ambito di applicazione

Novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico:

- ❖ viene fissato il **limite di età a 30 anni** per poter beneficiare delle **detrazioni per figli a carico**;
- ❖ dal 2025 la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun **ascendente** (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che **conviva con il contribuente**;
- ❖ i contribuenti che **non sono cittadini italiani** o di uno **Stato membro dell'Unione Europea**, **non potranno più beneficiare delle detrazioni per i familiari residenti all'estero**.

Auto aziendali in uso promiscuo a dipendenti e amministratori: nuova stretta

Per gli **autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione**:

- concessi in uso promiscuo
- sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025,

il relativo **fringe benefit è quantificato in misura pari al 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La **percentuale è ridotta** al:

- 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali già in precedenza definite.

Fringe benefit esenti 2025: confermate le soglie

Confermati per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027:

1. il limite di esenzione di **1.000 euro** per:
 - a. beni e servizi forniti a lavoratori dipendenti e collaboratori;
 - b. le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale;
2. l'innalzamento del limite a **2.000 euro per i lavoratori dipendenti e i collaboratori con figli fiscalmente a carico**.



Detassazione premi di risultato: confermata la percentuale agevolata

Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo del 10%.

Detassazione mance imprese turistiche

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (nel periodo d'imposta 2024), le mance ricevute:

- sono soggette ad **un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%**,
- **entro il limite del 30% del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

Trattamento integrativo lavoro notturno e festivo

Dal **1° gennaio al 30 settembre 2025**, a favore dei lavoratori degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, del **comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali:

- il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde,
- corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi**,
- su **richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2024 (**non superiore a euro 40.000**).

Esenzione rimborso spese di trasferimento

Introdotta un nuovo regime provvisorio di **esenzione fiscale** per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro,

- per il pagamento dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei fabbricati presi in locazione,
- dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato** nel corso dell'anno 2025,
- con reddito da lavoro dipendente **inferiore a 35.000 euro**,
- che abbiano **trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro** quando tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

L'esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione.

Deducibilità spese di trasferta solo con mezzi tracciabili

A partire dall'anno 2025 i **rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea (ad es.: servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), **sostenute dal lavoratore per le trasferte**:

- potranno essere considerati **deducibili** dal reddito di impresa o di lavoro autonomo **solo se pagati con metodi tracciabili** (no contanti).

Proroga per il 2025, 2026 e 2027 - maxi deduzione costo del personale

Prorogata la **maxi deduzione** fiscale prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (si veda a proposito Circolare di Studio nr. 03/2024).



Decontribuzione per lavoratrici madri: nuovo esonero

Previsto il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2025, di un **parziale esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in **favore delle lavoratrici** dipendenti alle seguenti condizioni:

- ✚ le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli**;
- ✚ l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del **decimo anno di età del figlio più piccolo** ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- ✚ la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

La misura non si applica alle lavoratrici madri beneficiarie, nel 2024, dell'analoga riduzione prevista dalla Legge di bilancio 2024. Si resta in attesa del decreto di attuazione per la pratica applicazione.

Nuove condizioni di accesso alla NASPI

In riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025:

- ✓ se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato,
- ✓ **NON matura** il diritto alla **NASPI** se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

L'intento è quello di evitare che i lavoratori dimessi (senza il diritto alla NASPI quindi) si facciano riassumere fittiziamente, magari a tempo determinato, per poter fruire della disoccupazione non appena interrotto il rapporto di lavoro di facciata.

Congedo parentale: indennità INPS all'80% per i primi 3 mesi

Si prevede un **elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**:

- all'80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese e al 30%, già previsto per il terzo mese),
- nel limite di due mesi,
- entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
- in alternativa tra i genitori.

Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono elevati da 1 a 3 mesi.

MEMENTO

Geolocalizzazione e Telepass

L'utilizzo di apparecchiature che **potenzialmente consentano il controllo dei lavoratori** è soggetto a particolari obblighi e va gestito con particolare attenzione. Con l'occasione si segnalano gli aspetti da considerare qualora sui mezzi aziendali si installi Telepass e/o sistemi GPS.

Il dispositivo "**Telepass**" installato sull'auto aziendale è da considerarsi rientrante tra gli strumenti "utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione all'installazione.

Nondimeno, nel caso in cui il **datore di lavoro voglia utilizzare i dati per contestazioni** al dipendente:

- dovrà dimostrare di **aver fornito allo stesso adeguata informativa** circa le modalità d'uso e i controlli.

Qualora invece sui mezzi aziendali fosse installato **sistema GPS** per la **geolocalizzazione**, oltre all'informativa si renderà necessaria, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni:

- **specifica autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro** da richiedere prima dell'installazione del sistema.



RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE

METALMECCANICA ARTIGIANATO

o **aggiornamento della classificazione del personale**

o **nuovi minimi tabellari:**

per le imprese del settore **Metalmeccanica ed installazione di impianti** da erogarsi in 4 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024;
- 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
- 25,00 euro a partire dal 1° marzo 2026;
- 20,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;

per le imprese del settore **Odontotecnica** da erogarsi in 4 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024;
- 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
- 25,00 euro a partire dal 1° marzo 2026;
- 9,00 euro a partire dal 1° novembre 2026

o **orario di lavoro:** possibilità di considerare ordinario il lavoro fino a 9 ore giornaliere;

o **tempo determinato:** introdotte le causali che permettono il superamento dei 12 mesi di contratto;

o **preavviso:** ridefiniti i termini di preavviso per il licenziamento e le dimissioni.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

o **nuovi minimi tabellari:**

➤ per il livello 3° Super per il personale non viaggiante (da riparametrare per gli altri livelli):

- 90,00 euro di aumento sul minimo e 30,00 euro a titolo di EPA a partire dal 1° gennaio 2025;
- 40,00 euro di aumento sul minimo a partire dal 1° gennaio 2026;
- 30,00 euro di incremento dell'EPA a partire dal 1° gennaio 2027;
- 10,00 euro di aumento sul minimo e 30,00 euro di incremento dell'EPA a partire dal 1° giugno 2027;

➤ per il livello B3 per il personale viaggiante (da riparametrare per gli altri livelli):

- 90,00 euro di aumento sul minimo e 40,00 euro a titolo di EPA a partire dal 1° gennaio 2025;
- 40,00 euro di aumento sul minimo a partire dal 1° gennaio 2026;
- 40,00 euro di incremento dell'EPA a partire dal 1° gennaio 2027;
- 10,00 euro di aumento sul minimo e 40,00 euro di incremento dell'EPA a partire dal 1° giugno 2027.

o **nuovi importi indennità di trasferta:**

dalle 6 alle 12 ore 23,80 31,94

dalle 12 alle 18 ore 35,02 45,05

dalle 18 alle 24 ore 43,16 62,49

Al personale viaggiante dei livelli G-H viene corrisposta l'indennità di 13,00 euro o il buono pasto.

A partire dal 1° gennaio 2025 viene stabilita la cessazione della corresponsione dell'ICE.

SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)

A partire dal **1° maggio 2024**

o **nuovi minimi tabellari** a partire da **01/2025, 01/2026 e 01/2027;**

o **introdotto salario di anzianità** => euro 20,00;

o **classificazione del personale:** le educatrici e gli educatori di asilo nido sono inquadrati dal III al IV livello

Lo Studio, come di consueto, è a vostra disposizione per informazioni o assistenza sugli argomenti trattati.

Cordiali saluti.



Detassis dott. Tommaso